

CONVENZIONE DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE

Da valersi a ogni effetto di legge tra:

Il SINAFI - Sindacato Nazionale Finanziari – Segreteria Nazionale - con sede legale in Roma, in Via Tagliamento n. 9 - C.F. 96433130588 - Tel. 0640045376 – Cell. 3348193806, mail segreteria nazionale@sinafi.org, PEC: segreteria nazionale@pec.sinafi.org, nella persona del legale rappresentante Dott. Alessandro Margiotta, nato a Lecce il 17 febbraio 1963, d’ora innanzi denominato “Si.NA.Fi.”,

E

gli Avvocati Cassazionisti Fausta Di Grazia e Mario Manca, con studio in Roma, alla via Tripoli n.20 - MAIL: info@studiolegaledgm.it – PEC: faustadigrazia@legalmail.it - Tel. 06,79782563 – Cell. 3342774803 – sito internet www.studiolegaledgm.it - d’ora innanzi denominato “Studio Legale”-

Area di competenza: Nazionale

PREMESSO CHE

- a) il Si.NA.Fi. ritiene opportuno assicurare ai suoi associati una serie di servizi legali allo scopo di garantire condizioni favorevoli alla tutela dei loro diritti e interessi, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
- b) il Si.NA.Fi. si è mostrato interessato ai servizi prestati dal sopra indicato Studio Legale, in considerazione della nota esperienza pluriennale nella Pubblica Amministrazione e l’elevata professionalità;
- c) lo studio legale ha dato la disponibilità ad operare in favore degli iscritti al Si.NA.Fi. in servizio su tutto il territorio nazionale,

TANTO PREMESSO

Il Sindacato e lo Studio Legale

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;

Art. 2 Lo Studio Legale si impegna a offrire l’assistenza e la consulenza legale a tutti gli associati del Si.NA.Fi. nei seguenti ambiti:

- a) **Perizie medico legali**: assistenza medico-legale di professionisti ~~in sede~~, particolarmente esperti nella materia pensionistica dei pubblici dipendenti, delle assicurazioni private, infortunistica stradale e cosiddetta "malasanità";
- b) **Assistenza legale completa**: patrocinio davanti alla Magistratura Amministrativa, Tar e Consiglio di Stato, alla Magistratura Ordinaria fino alla Cassazione, oltreché presso la Corte europea dei diritti dell'uomo – Cedu;
- c) **Assistenza nel settore pensionistico**: assistenza da parte di professionisti per ogni problematica sin dalla presentazione della domanda all'Amministrazione;
- d) **Patrocinio davanti alla Magistratura Contabile**: patrocinio legale in materia del nuovo processo davanti alla Corte dei Conti, Sezioni Regionali, Sezioni Centrali d'Appello e Sezioni Riunite.

Art. 3 Lo Studio Legale si impegna a offrire a tutti gli associati del SI.NA.FI., ai loro familiari e conviventi, i seguenti servizi:

- a) **Previdenza per pensioni militari, civili e di guerra;**
- b) **Dipendenza da causa di servizio;**
- c) **Cause di servizio per danni da amianto;**
- d) **Cause di servizio per danni da Covid;**
- e) **Cause davanti alla Corte dei Conti;**
- f) **Giudizi di responsabilità;**
- g) **Giudizi in materia pensionistica;**
- h) **Cause davanti alla Magistratura Ordinaria Civile, compresa la fase stragiudiziale preventiva, risarcimento danni, diritto di famiglia, locazioni e compravendite immobiliari, successioni ereditarie, controversie condominiali;**
- i) **Trattamento di fine servizio;**
- j) **Calcolo del trattamento di fine servizio;**

Art. 4 Tutti i servizi offerti dallo Studio a tutti gli associati del SI.NA.FI. saranno assicurati alle seguenti condizioni:

- a) **Primo incontro per una consulenza orientativa, anche in via telefonica o telematica, senza redazione di pareri scritti, gratuito;**
- b) qualora dopo le consultazioni fosse necessario compiere attività di **assistenza stragiudiziale**, l'associato corrisponderà allo Studio Legale il rimborso delle spese, competenze e onorari, questi ultimi calcolati secondo la tariffa professionale (Decreto Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e s.m.i.) e applicazione dei **valori minimi** della pertinente e vigente Tabella, con possibilità di **pagamenti rateali**; per l'assistenza alla stipula di contratti di locazioni, il compenso sarà contenuto in una mensilità di canone, e per le compravendite nell'1% del prezzo pattuito per l'immobile; qualora a seguito di accordi fosse posta a carico di controparte una somma a titolo di rimborso spese legali,

- la parte eccedente quanto dovuto allo Studio Legale in base al presente accordo, sarà trattenuta dallo Studio;
- c) qualora dopo le consultazioni sia necessario compiere attività giudiziaria, l'associato corrisponderà allo Studio Legale il rimborso delle spese, competenze e onorari, questi ultimi calcolati secondo la tariffa professionale (Decreto Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e s.m.i.) e applicazione dei valori minimi della pertinente e vigente Tabella, con possibilità di pagamenti rateali; qualora nel provvedimento che definisce la causa venga liquidata a carico di controparte una somma a titolo di rimborso spese legali, la parte eccedente quanto dovuto allo Studio Legale in base al presente accordo, sarà trattenuta dallo Studio;
- d) sono fatti salvi diversi accordi tra l'associato e lo Studio Legale che prevedano percentuali di sconto più elevate rispetto a quelle praticate in base alla presente convenzione.
- e) l'assistenza stragiudiziale sarà fornita tramite incontro/colloquio c/o la sede dello Studio legale; presso altro luogo, previo espresso accordo con il legale; a mezzo contatti telefonici/mail; a mezzo collegamento via Skype;
- f) in caso di positivo esito della controversia, la quale dovesse comportare un beneficio economico di particolare rilevanza, sarà devoluto al legale, dal cliente, un contributo in aumento alla tariffa minima (tale contributo sarà ricompreso in una percentuale tra il 10% ed il 20% del beneficio economico ottenuto);
- g) in ogni caso sono esclusi dal presente accordo gli importi dovuti a titolo di tasse, le imposte dovute per la registrazione dei provvedimenti giudiziari, per le trascrizioni di domande giudiziali/provvedimenti definitivi, per l'iscrizione di garanzie reali, per l'annotamento di atti;
- h) sono, altresì, esclusi gli importi dovuti dal cliente per prestazioni di consulenza esterna di tecnici/professionisti competenti nel settore oggetto di controversia (a mero titolo di esempio: medici, contabili, ingegneri, periti, ecc.). Tali spese saranno onorate direttamente dal cliente a seguito di richiesta dei rispettivi beneficiari; in relazione alle attività giudiziali da svolgersi al di fuori del Lazio, lo Studio legale si riserva di avvalersi di un avvocato locale, onde contenere le spese di trasferta carico del Cliente; questi riceverà un preventivo del compenso globale richiesto da tale avvocato onde poter decidere se procedere all'instaurazione della causa.
- i) il cliente si impegna, altresì, ai sensi del D.L. 132-2014 (decreto giustizia) e s.m.i., a corrispondere allo Studio legale, all'atto del conferimento del mandato per la trattazione del relativo contenzioso, l'importo denominato "Contributo unificato" necessario per coprire le spese di giustizia in favore degli organismi giudiziari che è obbligo versare prima dell'inizio di un procedimento giudiziario, nelle casse dello Stato, oltre quanto dovuto per i diritti forfettari di iscrizione a ruolo e spese per richieste copie e/o notificazioni che verranno, comunque specificati in fattura. In generale, dunque, il cliente si impegna a corrispondere allo Studio Legale ogni "spesa viva" che sia necessaria per espletare l'incarico;

j) in ipotesi di “ricorsi collettivi” lo Studio Legale provvederà a concordare con l'Organizzazione sindacale Si.NA.Fi. apposite tariffe calmierate.

Art. 5 Le parti, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano a dare ampia diffusione alla stessa inserendola sui rispettivi siti internet anche attraverso link di reindirizzamento, articoli, post e comunicati stampa appositamente predisposti. Si precisa che tale forma divulgativa non costituisce “pubblicità legale”. Il Si.NA.Fi. ha altresì facoltà di informare i propri associati individualmente, con il mezzo ritenuto più utile allo scopo.

Art. 6 Il Si.NA.Fi. rimarrà, in ogni caso, estraneo a ogni rapporto (anche di tipo economico) intrapreso volontariamente tra lo Studio Legale e i singoli associati interessati ad avvalersi e profittare della presente convenzione, rispetto ai quali sarà qualificabile come soggetto terzo.

Art. 7 La presente convenzione non prevede clausole di esclusività e di irrevocabilità.

Art. 8 La presente convenzione avrà durata di un anno decorrente dalla data della sottoscrizione. Alla scadenza naturale, la convenzione si rinnoverà automaticamente, salvo diversa esplicita manifestazione di volontà delle parti in forma scritta - a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. - da inviarsi all'altra parte almeno trenta giorni prima della data indicata dal recedente. Ove le parti desiderassero apportare modifiche alle condizioni pattuite nella convenzione dovranno procedere alla stipula di una nuova convenzione.

Art. 9 Le parti si obbligano a conformare le attività conseguenti, attuative e/o connesse alla stipula della presente convenzione alle vigenti disposizioni normative relative al trattamento e alla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e ss.mm., Regolamento (UE) 679/2016 e D.Lgs. 101/2018 e s.m.i.).

Art. 10 Qualsiasi modifica o aggiunta e/o soppressione di clausole del presente accordo, dovranno essere apportate dalle parti soltanto in forma scritta, previa acquisizione del mutuo consenso, ad eccezione delle richiamate *“TABELLE PARAMETRI FORENSI”* (ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.) – facenti parte integrante della presente convenzione – i cui adeguamenti sono automatici.

Art. 11 Per qualsiasi controversia nascente dalla presente convenzione sarà competente il Foro di Roma.

Il presente atto, composto di n. 4 (quattro) pagine, viene redatto in duplice copia, ognuna delle quali rimane a ciascuna parte.


Roma 7 MARZO 2024

LE PARTI


Il Segretario Generale Nazionale
Alessandro Margiotta



Per lo Studio Legale


(Avv. -----)

AVV. FAUSTA DI GRAZIA


AVV. TARLO MANCA